

LA GIURISPRUDENZA CHE FA DISCUTERE

Pubblichiamo in questa rubrica le sentenze che, per il loro contenuto sorprendente, per l'opinabilità della questione o per il contrasto giurisprudenziale che in esse si manifesta, più di altre sollecitano il dibattito tra i cultori del diritto del lavoro. È auspicabile che al primo commento seguano altri interventi critici, consenzienti o no, che la Rivista non mancherà di ospitare.

TRIBUNALE DI PISA, Sez. lav., 16 luglio 2005 - *PIRAGINE Giud.* - S.T. (avv. Fanelli) c. Geofor (avv. Mariani).

Licenziamento - Giusta causa e giustificato motivo - Simulazione di infermità - Fattispecie: lavoratore, assente per infortunio al ginocchio, che partecipa a un allenamento calcistico - Illegittimità del licenziamento, risultando che tale attività non ha ritardato la guarigione.

Deve essere annullato per carenza di giustificazione il licenziamento disciplinare intimato a un lavoratore addetto a servizi ecologici, che, assente dal lavoro per infortunio a un ginocchio, durante il periodo di astensione sia stato visto in numerose occasioni circolare a piedi, con la propria autovettura e con uno scooter — anche con passeggero a bordo — e in un'occasione partecipare a una seduta di allenamento in un campo di calcio, quando risulti dalla consulenza tecnica d'ufficio che tali attività non hanno ritardato la guarigione. (1)

Omissis. — SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Con ricorso in atti, S.T. conveniva in giudizio la s.p.a. proponendo impugnativa del licenziamento disciplinare intimatogli in data 15 maggio 2003.

L'addebito mosso al lavoratore era stato il seguente: «In data 10 marzo 2003 Ella riferiva di aver subito un trauma al ginocchio destro mentre scendeva dalla

(1) Il ginocchio infermo compatibile con la partita di calcio ma non con la prestazione lavorativa

Risulta dalla motivazione della sentenza che l'impresa, sulla base delle risultanze dell'indagine investigativa svolta, aveva contestato al lavoratore la simulazione del protrarsi dell'impedimento al lavoro per un periodo nettamente superiore alla durata effettiva dell'infermità conseguente a un modesto trauma al ginocchio da lui subito; in subordine, si contestava al lavoratore di avere tenuto dei comportamenti che avrebbero ritardato la guarigione dell'arto menomato. Il giudice ha disatteso la contestazione principale, sulla base dei referti medici che attestavano la sussistenza del trauma iniziale, ritenendo che l'ipotetico eccesso del protrarsi dell'assenza (più di un mese) non potesse essere imputato al lavoratore

cabina del camion durante il turno di lavoro; ne conseguiva una prognosi iniziale di 15 gg. "ginocchio amoto", di poi prorogata fino a tutto il 15 aprile 2003 con due certificazioni datate 25 marzo 2003 e 28 marzo 2003. In relazione a quanto sopra, la scrivente Società procedeva a formalizzare all'INAIL denuncia di infortunio sul lavoro. Senonché, nel suddetto periodo di assenza abbiamo rilevato quanto segue: giorno 20 marzo 2003: Lei alle ore 13.45 faceva rientro presso la Sua abitazione con uno *scooter* con passeggero a bordo. Successivamente, alle ore 14.25 sempre con la moto *scooter* e passeggero a bordo si recava presso il Municipio di Pisa per partecipare ad una pubblica manifestazione spostandosi diverse volte, senza problemi di deambulazione, dalla piazza del Comune al Ponte di Mezzo a

ma, semmai, soltanto a un errore diagnostico o prognostico dei medici; il giudice ha dunque concentrato la sua attenzione sulla sola contestazione subordinata, concludendo nel senso della sua infondatezza sulla base della valutazione del c.t.u.: secondo quest'ultimo, le attività svolte dal lavoratore durante il periodo di assenza dal lavoro non erano tali da ritardarne la guarigione, ben potendo esse, al contrario, essere utili per il pieno recupero della funzionalità dell'arto leso.

Entrambi i passaggi evidenziati della motivazione della sentenza presentano una forzatura. Il primo, perché esso azzerava irragionevolmente la responsabilità del lavoratore nella valutazione circa la compatibilità delle proprie condizioni fisiche con la prestazione lavorativa: non c'è bisogno di essere medici per sapere che, se il proprio ginocchio è in grado di sostenere una lunga camminata, un allenamento di calcio, o lo sforzo per spingere uno *scooter* per decine di metri facendogli scavalcare uno spartitraffico (tutte circostanze che nella motivazione della sentenza sono date per accertate), questo significa che lo stesso ginocchio può benissimo reggere le sollecitazioni presumibilmente assai meno intense derivanti dallo svolgimento della normale prestazione lavorativa (che nel caso specifico consisteva in attività di operatore ecologico). Quale che fosse la prognosi certificata dal medico, non può ragionevolmente presumersi la buona fede del lavoratore che per diverse settimane tiene i suddetti comportamenti, considerandoli evidentemente compatibili con lo stato dell'arto infermo, ma si astiene da una prestazione lavorativa, meno impegnativa per l'arto stesso.

Altrettanto discutibile appare il secondo passaggio della motivazione della sentenza. Se lo sforzo di spingere lo *scooter* allo scavalco dello spartitraffico, le lunghe camminate e l'allenamento calcistico sono compatibili con la pretesa infermità denunciata dal lavoratore e non sono tali da ritardarne la guarigione, anzi possono addirittura essere utili per accelerarla, tanto basta per ritenere che — pur ammettendo la sussistenza della menomazione denunciata dal lavoratore — neppure il normale svolgimento della prestazione lavorativa avrebbe ritardato la guarigione o comportato un rilevante eccesso di penosità (per un caso divenuto famoso, in cui il giudice ritenne giustificato il licenziamento di una lavoratrice assente dal lavoro per una malattia documentata da ben quattro certificati di medici diversi, ma impegnata nottetempo in attività di meretricio sulla pubblica via, v. P. Milano 26 giugno 1989, *q. Riv.*, 1990, II, 644: si osservi come in quel caso il giudice non si sia spinto a sostenere la falsità dei certificati esibiti dalla lavoratrice, e neppure a indagare ulteriormente sulla natura e la gravità dell'infermità denunciata, ma soltanto a desumere dal comportamento osservato la compatibilità dell'infermità stessa con l'adempimento dell'obbligo contrattuale).

piedi nell'ambito del corteo e raggiungendo, sempre a piedi, la sede di un circolo ricreativo sito in Corso Italia sempre a Pisa; giorno 21 marzo 2003: Lei alle ore 8.35 utilizzava l'autovettura per raggiungere la scuola elementare Oberdan sita in via degli Scalzi e successivamente una scuola materna in via Baldacci a Pisa. In seguito, sempre a bordo dell'autovettura, si recava presso la Coop dove, dopo aver fatto la spesa, caricava verso le 11 senza disagio 7 sacchetti nell'autovettura. Durante la medesima giornata, Lei utilizzava di nuovo lo *scooter* alle ore 13.45 per recarsi alla suddetta scuola materna e l'autovettura alle ore 17 per recarsi in piazza San Silvestro ed in piazza S. Antonio per poi far rientro a casa alle ore 18.10 circa; giorno 22 marzo 2003: Ella, la mattina, utilizzava ancora lo *scooter* con un passeggero a bordo per attività personali e partecipava attivamente in occasione di un sinistro occorso a terzi nei pressi della Sua abitazione, prendendo in custodia la Vespa incidentata e trasportandola, senza disagio, a mano presso la Sua abitazione; giorno venerdì 28 marzo 2003: Lei utilizzava, senza disagio, alle ore 8 circa lo *scooter* con passeggero a bordo per recarsi alla scuola elementare Oberdan. Successivamente, sempre a bordo dello *scooter*, nell'attraversare uno spartitraffico faceva leva sulle gambe spingendo con forza lo *scooter*, il tutto senza mostrare risentimento al ginocchio infortunato. In seguito, verso le ore 11 si recava presso la Coop di Cisanello, sempre utilizzando lo *scooter*, senza mostrare risentimento al ginocchio infortunato, per poi far rientro a casa. Alle ore 13, sempre a mezzo *scooter*, si recava alla scuola Oberdan per prendere un passeggero e successivamente alla scuola materna di via Baldacci. Alle ore 17 circa Lei usciva a bordo dello *scooter* e si recava con un passeggero a bordo presso il campo di calcio della Chiesa S. Silvestro a Pisa. Qui, dopo aver indossato una tuta sportiva nera, partecipava attivamente all'allenamento dei bambini palleggiando con ambedue le gambe, effettuando saltelli ed esercizi di stiramento senza risentimenti al ginocchio infortunato; sabato 29 marzo 2003: Ella usciva di casa alle ore 9.30 circa

I comportamenti del lavoratore accertati in giudizio costituiscono dunque la prova — assai più attendibile e rilevante di qualsiasi accertamento sanitario — dell'inesistenza dell'infermità denunciata, o quanto meno dell'inidoneità dell'infermità stessa a costituire impedimento al lavoro rilevante sul piano medico-legale, nel periodo in cui quei comportamenti sono stati tenuti. Ma quand'anche potesse sostenersi che un parziale impedimento ci fosse, buona fede e correttezza avrebbero imposto che il lavoratore ponesse a disposizione dell'azienda almeno la parte della prestazione resa possibile dalla menomazione di cui egli dichiarava di soffrire; se quella menomazione gli consentiva di guidare la propria autovettura, perché avrebbe dovuto impedire di porsi a disposizione della datrice di lavoro almeno per la conduzione dell'automezzo aziendale? (per un caso in cui è stata ritenuta ingiustificata l'astensione dal lavoro di una centralinista affetta da una distorsione al dito mignolo della mano sinistra, in quanto tale infermità avrebbe costituito soltanto un impedimento marginale nella sua attività lavorativa, v. P. Milano 3 febbraio 1989, *q. Riv.*, 1989, II, 298, con nota di R. DEL PUNTA, *Malattia e incapacità al lavoro del dipendente: una piccola svolta giurisprudenziale?*; a favore della sindacabilità della certificazione medica esibita dal lavoratore in un caso in

per recarsi a piedi in piazza XX settembre a Pisa presso un banco allestito in occasione di una manifestazione, ove si tratteneva fin verso le ore 11, stazionando in piedi ed intrattenendosi con alcuni passanti; venerdì 4 aprile 2003: alle ore 15.30 Lei usciva dalla Sua abitazione alla guida della Sua autovettura, senza mostrare alcun disagio, con altre persone a bordo per recarsi in via Andrea Pisano. Alle ore 16.30 si recava sempre a bordo dell'autovettura presso la palestra di piazza S. Silvestro. I comportamenti dianzi indicati lasciano fondatamente dubitare della veridicità della patologia dichiarata, e comunque dell'incapacità lavorativa nel periodo in cui Lei è rimasto assente dal lavoro; in ipotesi, comunque, essi hanno certamente ritardato la guarigione».

Nell'atto introduttivo, si evidenziava che già prima dei fatti di causa il ricorrente aveva manifestato una patologia al ginocchio destro (trauma distorsivo), insorta a seguito di un infortunio sul lavoro verificatosi il 3 luglio 2002, ed accertata (anche mediante esami strumentali) e certificata da più sanitari, sia di strutture sanitarie pubbliche, sia dell'INAIL.

Il S.T. asseriva poi di essere incorso in un altro infortunio sul lavoro in data 10 marzo 2003, mentre scendeva dalla cabina del camion per svuotare i cassonetti, e di essersi procurato un nuovo trauma distorsivo al ginocchio destro, esso pure accertato e certificato come sopra. Egli si era poi sottoposto alle terapie prescritte dai sanitari, ed aveva altresì adottato le cautele del caso (tutore, riposo totale per i primi dieci giorni, evitamento di condotte pregiudizievoli per la guarigione).

Il lavoratore negava poi di aver posto in essere i comportamenti addebitatigli, o ne ridimensionava la portata, ed in particolare: 1) contestava del tutto di aver mai fatto leva o spinto con le gambe durante la guida dello *scooter* e di essersi mai recato a piedi dalla propria abitazione a piazza XX settembre, ovvero di aver partecipato ad un allenamento di *football*; 2) circa i fatti relativi ai giorni 20, 21, 22 e 28 marzo e 4 aprile 2003 (spostamenti a piedi, con lo *scooter* e con l'autovet-

cui le circostanze di fatto la smentivano v., nelle pagine precedenti, T. Perugia 17 settembre 2005, *q. Riv.*, 2006, I, 101, con nota di E. BENEDETTI, *Accertamenti non sanitari sulla malattia del lavoratore ed efficacia del certificato medico*). Per ulteriori riferimenti giurisprudenziali e dottrinali su questo punto, oltre che per una più approfondita discussione della nozione di malattia come causa di inesigibilità — totale, ma talora soltanto parziale — della prestazione di lavoro, mi sia consentito rinviare alla trattazione della materia che ho svolto ne *Il contratto di lavoro*, III, *Tratt. CM*, 2003, 48-66).

In questa sentenza, come in tante altre analoghe, si esprime il comprensibile intendimento del giudice compassionevole di evitare la perdita del posto al lavoratore assenteista. Il problema è che l'alternativa a quella punizione è la reintegrazione trionfale in azienda, con il contorno di una cospicua pioggia di denaro: una vera vincita al lotto, quindi una beffa per la grande maggioranza dei lavoratori che a casa restano soltanto quando sono malati per davvero e ai quali tocca fare anche il lavoro dell'assenteista. Ma questi ultimi, come è ovvio, non hanno voce nel processo. (*p.i.*)

tura; caricamento di sacchetti della spesa sull'autovettura; trasporto a spinta di una vespa), deduceva trattarsi di azioni compatibili con la patologia, anche alla luce del fatto che egli indossava il tutore.

Il licenziamento — proseguiva il ricorso — aveva natura discriminatoria, essendo stato adottato per ritorsione in relazione all'attività sindacale del S.T. (rappresentante sindacale R.d.B. e responsabile provinciale della FS R.d.B.), ed in particolare in connessione con: 1) la campagna, risultata vincente, del 2001 (culminata in 4 giornate di sciopero) per l'applicazione del c.c.n.l. Federambiente a tutti i lavoratori Geofor (ivi compresi gli *ex* dipendenti della disciolta Ecofor s.p.a.); 2) la campagna, pure vincente, del 2002 (anch'essa concretatasi tra l'altro in più giornate di sciopero) contro un'ipotesi di accordo aziendale; 3) le iniziative di denuncia in sede giudiziaria e presso la stampa e la TV (anche nazionali) circa le condotte aziendali in materia di raccolta differenziata dei rifiuti (in particolare, a seguito di un'intervista rilasciata da alcuni dipendenti Geofor, tra cui il S.T., nel corso della nota trasmissione televisiva *Striscia la notizia*, erano stati sanzionati — con la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione — i soli dipendenti iscritti alla R.d.B. Al ricorrente, proprio durante il periodo di sospensione, erano state altresì radicalmente mutate *in peius* le mansioni (con passaggio da quelle di responsabile dell'isola ecologica di cascina e controllore dell'analoga stazione di Pisa a quelle di addetto alla raccolta meccanizzata, con conseguente dequalificazione; egli era peraltro inidoneo alle nuove mansioni, sia per un'allergia alle polveri, sia per il trauma al ginocchio).

La convenuta si costituiva in giudizio mediante il deposito di memoria difensiva, sostenendo in prima battuta che vi erano «dubbi» sia in ordine alla verifica dell'infortunio, sia in ordine alle conseguenze lesive del medesimo.

In particolare, dopo aver richiamato l'orientamento giurisprudenziale relativo alla non intangibilità (in sede processuale) delle certificazioni mediche, la Geofor assumeva la mancanza di diagnosi specifiche, ovvero di accertamenti medici strumentali, inerenti alla patologia *de qua*, ed evidenziava la «stardività» del ricorso, da parte del lavoratore, alla terapia ultrasonica (solo dopo la contestazione dell'addebito).

Rilevava poi l'incongruenza tra le risultanze testimoniali inerenti alla dinamica dell'infortunio ed il contenuto delle certificazioni mediche.

Quindi, osservava come l'istruttoria cautelare avesse confermato in pieno la sussistenza degli addebiti (in larga misura, peraltro, ammessi dal ricorrente).

Secondo la convenuta, poi, le condotte tenute dal S.T. facevano dubitare della reale portata lesiva dell'infortunio, e comunque avevano ritardato la guarigione.

La Geofor, da ultimo, negava la natura discriminatoria del licenziamento.

La causa veniva istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti e l'espletamento di c.t.u. medico-legale, ed all'odierna udienza, a seguito di discussione orale ad opera dei difensori delle parti, i quali concludevano come in epigrafe, il tribunale pronunciava sentenza dando lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — Il ricorso è fondato e merita dunque accoglimento. Occorre premettere che, sull'accordo delle parti, è possibile utilizzare, a fini decisori, le risultanze istruttorie della fase cautelare (il cui fascicolo è stato acquisito agli atti). Proprio alla luce di queste ultime, il fatto storico dell'infortunio è da considerarsi ampiamente provato. Si veda in primo luogo la deposizione del teste L. (collega del ricorrente): «Eravamo seduti sul camion (...) io scesi e dopo di me S.T. il quale avvertì un dolore perché caracollò, cioè mise male un piede nella discesa. Immediatamente non successe nulla e noi continuammo nella consueta operazione di avvicinamento del cassonetto dei rifiuti al camion. Nel corso del tempo successivo, continuando a fare queste attività, vidi che S.T. zoppicava sempre di più ed il ginocchio gli si gonfiava e comunque non era come prima. Fu allora che decidemmo di telefonare in sede per dire cosa era accaduto e dopo circa una mezz'ora lo portammo lì, prendemmo il sostituto ed io ripresi il lavoro (...). Ribadisco che il gonfiore era evidente e si notava e fu questo che ci indusse a chiamare la sede. E poi lui continuava a dire che gli faceva male».

Si tratta di una dichiarazione intrinsecamente coerente e dettagliata, che descrive una vicenda assolutamente verosimile. In particolare, la tesi aziendale secondo cui il S.T. avrebbe simulato l'infortunio è smentita — oltre che dalla testimonianza oculare — anche dal fatto che il ricorrente si sia recato presso la sede aziendale subito dopo l'infortunio, il che denota un atteggiamento trasparente e leale da parte dello stesso, posto che egli, lungi dal sottrarre alla società la possibilità di prendere immediata contezza dell'accaduto (come avrebbe potuto fare, ad esempio, recandosi all'ospedale o a casa), ha per così dire «esposto» la sua persona alla controparte, consentendo una verifica — sia pure sommaria e limitata all'evidenza — di quanto era successo, nonché l'eventuale assunzione di informazioni (dallo stesso ricorrente o dal collega) nell'immediatezza dei fatti.

Asserisce la convenuta che l'attendibilità della deposizione in parola sarebbe inficiata dalla circostanza che il medico del pronto soccorso non ha riscontrato la presenza dell'evidente gonfiore al ginocchio riferito dal teste. In proposito, è risolutivo osservare che l'eventuale presenza di un'inesattezza nel contesto di una dichiarazione testimoniale proveniente da un soggetto del tutto indifferente, e che di per sé, come detto, sia specifica e coerente, non varrebbe a far perdere credibilità alla dichiarazione stessa.

È vero, poi, che dal referto medico del pronto soccorso in data 10 marzo 2003 (doc. 6 ric. fase cautelare) non risulta gonfiore al ginocchio, ma la questione è tutt'altro che decisiva. Ciò che conta è che il sanitario abbia fatto diagnosi (sospetto impegno meniscale e del legamento crociato anteriore) e prescritto la relativa terapia, sia pure senza rilevare la presenza di un gonfiore o di un versamento (che non necessariamente dovevano essere presenti, cfr. relazione c.t.u. dr. Di Paolo, p. 22).

Posto dunque che l'infortunio vi fu effettivamente, l'attenzione va spostata sulle conseguenze lesive del medesimo e la questione dev'essere attentamente im-

postata sotto il profilo giuridico. È bene premettere che nel caso di specie la presenza di dette conseguenze lesive è provata sia dalle certificazioni mediche di pronto soccorso, dell'INAIL e del «medico competente», sia dalla deposizione del teste D.P. (secondo cui il S.T. indossava un tutore, doveva tenere la gamba rigida e fu impossibilitato ad uscire di casa per una decina di giorni, circostanza quest'ultima attestata indirettamente dal fatto che le investigazioni disposte dall'azienda ebbero inizio proprio dopo dieci giorni dall'infortunio). La presenza della patologia, del resto, è stata affermata anche dal c.t.u. del cautelare (relazione dr. Russo, dep. 30 agosto 2003, p. 10; relazione dr. Russo, dep. 12 gennaio 2004, pp. 1-2; il c.t.u. del merito non è stato incaricato di svolgere specifiche indagini al riguardo).

Ora, anche prescindendo da tali pregnanti dati processuali, è fondamentale il rilievo che nella contestazione dell'addebito da parte della Geofor l'unico elemento dal quale viene desunta (con un giudizio causale *ex post*) l'inesistenza della patologia (ovvero dell'incapacità lavorativa) sono «i comportamenti dianzi indicati», cioè quelli tenuti dal S.T. durante la malattia. In ipotesi, sarebbe dunque solo questo — sullo specifico argomento — il profilo da approfondire in giudizio, stante il principio dell'immutabilità della contestazione. Ma c'è di più. Poiché l'illecito disciplinare presuppone una condotta del lavoratore che abbia violato gli obblighi legalmente o contrattualmente gravanti sullo stesso, il fatto che in un eventuale giudizio emerga l'inesistenza della patologia denunciata, oppure dell'incapacità lavorativa (ove le stesse risultino invece accertate dai sanitari pubblici) non può valere, di per sé, a dimostrare la legittimità della sanzione disciplinare. Perché tale inesistenza assuma rilievo disciplinare occorre infatti un *quid pharis*, costituito dalla contestazione (e dalla successiva prova nel processo) di una simulazione da parte del lavoratore, ovvero di un *pactum sceleris* tra questi ed i sanitari compiacenti. Solo queste due ultime condotte potrebbero in astratto integrare gli estremi di una violazione degli obblighi di lealtà e correttezza facenti capo al lavoratore. Diversamente ragionando, si giungerebbe all'assurda conseguenza che il lavoratore potrebbe essere chiamato a rispondere in sede disciplinare anche dell'eventuale errore diagnostico da parte dei sanitari. Laddove, dunque, sia accertato che il lavoratore abbia subito un infortunio, e la presenza di conseguenze lesive (e della conseguente incapacità lavorativa) sia stata accertata dai sanitari pubblici, non è più rilevante stabilire se la patologia e l'incapacità sussistessero o meno, altrimenti il lavoratore stesso si troverebbe esposto in qualsiasi momento (nei limiti della tempestività della contestazione) ad un procedimento disciplinare, e ad essere chiamato a rispondere persino dell'erronea valutazione da parte dei medici, quando invece egli aveva legittimamente ed incolpevolmente fatto affidamento sulla correttezza dell'operato di questi ultimi.

È solo nel caso in cui — lo si ripete — il lavoratore abbia posto in essere una condotta fraudolenta che la fattispecie può affiorare sotto il profilo disciplinare.

È opportuno inserire a questo punto la vicenda relativa alla presunta

alterazione, da parte del S.T., del referto TAC inviato all'azienda durante il procedimento disciplinare, solo per dichiararne l'assoluta irrilevanza nel presente giudizio, trattandosi di episodio non oggetto di contestazione di addebito.

Si può comunque osservare, per mera argomentazione teorica, che nel caso in esame le risultanze della c.t.u. disposta in questa fase del giudizio portano ad escludere totalmente che le condotte del S.T. possano fondare un giudizio causale ipotetico circa l'inesistenza della patologia, dato che, come si dirà tra breve, si trattava di condotte del tutto compatibili con la patologia medesima; lo stesso c.t.u. ha affermato altresì che la ripresa dell'attività lavorativa appariva controindicata, in relazione alle specifiche mansioni del S.R. (relazione dr. Di Paolo, p. 24); dunque, l'incapacità lavorativa non era affatto insussistente.

E veniamo dunque al cuore della presente controversia. Al S.T. si contesta che le condotte (come descritte in apertura della presente motivazione) avrebbero ritardato la guarigione. Il primo problema è dunque quello di accertare se tali condotte siano state o no poste in essere.

Va premesso che alcuni comportamenti sono stati ammessi dal S.T.; in particolare i fatti relativi ai giorni 20, 21, 22 e 28 marzo e 4 aprile 2003 (spostamenti a piedi, con lo *scooter* e con l'autovettura; caricamento di sacchetti della spesa sull'autovettura; trasporto a spinta di una vespa).

Restano controversi, dunque, l'aver fatto leva o spinto con le gambe durante la guida dello *scooter*, l'essersi recato a piedi dalla propria abitazione a piazza XX settembre, ed infine l'aver partecipato ad un allenamento di *football*.

Prima di esaminare le deposizioni che hanno riguardato l'argomento, è bene premettere che i rappresentanti dell'agenzia investigativa assoldata dalla Geofor — benché si tratti, in astratto, di testi *a sospetto*, visto il particolare rapporto professionale che li lega all'azienda — hanno reso dichiarazioni dettagliate, verosimili ed intrinsecamente coerenti, tali cioè da superare il severo vaglio di attendibilità alla quale le stesse devono essere necessariamente sottoposte, trattandosi di dichiarazioni provenienti da persone non indifferenti, in quanto pagate dalla società proprio al fine di raccogliere elementi contro il S.T.

Un primo elemento di credibilità di tali testi è peraltro fornito proprio dal fatto che alcune delle condotte da loro descritte sono state ammesse dal ricorrente (v. *supra*).

Per venire *in medias res*, lo spostamento a piedi dall'abitazione a piazza XX settembre non è stato provato, posto che nessun teste vi ha fatto riferimento: si tratta in ogni caso di un comportamento di cui sarebbe apprezzabile *ictu oculi* l'assoluta irrilevanza ai fini di causa.

È invece provato l'episodio dell'allenamento di calcio. Ne hanno parlato con dovizia di particolari i testi R. e M., e la coerenza tra le due versioni costituisce un ulteriore elemento di attendibilità di entrambe le dichiarazioni. La tesi del ricorrente, secondo la quale si sarebbe trattato di un errore di persona, non è sufficientemente confortata sul piano probatorio. L'unico elemento dissonante

dalle deposizioni R. e M. è infatti la testimonianza di tale Valter, il quale ha escluso (peraltro, ammettendo di non avere specifici ricordi in relazione al giorno dei fatti) che il 28 marzo 2003 il S.T. si fosse recato al campo di calcio in questione: ma la circostanza è stata ammessa dallo stesso S.T. durante l'interrogatorio libero, dunque evidentemente il teste si è sbagliato.

Per quanto riguarda l'episodio dell'attraversamento dello spartitraffico «facendo leva sulle gambe e spingendo lo *scooter*», lo stesso è stato confermato in modo puntuale e credibile dai testi R. e M.. Circa l'esito dell'esperimento giudiziale, occorre premettere che detto incombente ha la finalità di accertare se un determinato fatto «sia o possa essersi verificato in un dato modo» (art. 261, secondo comma, c.p.c.). Nel caso di specie, il mezzo di prova in questione (il cui svolgimento ha raggiunto toni al limite del parossismo istruttorio) ha soltanto dimostrato — come esattamente rileva la convenuta — che il fatto avrebbe anche potuto svolgersi in modo diverso da quello descritto dai testi, ma non ha affatto dimostrato, invece, che il fatto non avrebbe potuto svolgersi nel modo descritto dai testi stessi. In particolare, la circostanza, emersa durante l'esperimento, che lo spartitraffico poteva essere attraversato anche facendo leva su una sola gamba, non è idonea a superare il dato processuale assai saldo costituito dalla deposizione dei testi sul punto, secondo la quale il S.T., nell'occasione in parola, si aiutò con tutte e due le gambe.

In definitiva, è provato che il ricorrente tenne tutte le condotte contestate (eccezion fatta per lo spostamento a piedi dall'abitazione a piazza XX settembre).

Il c.t.u. dr. Di Paolo, tuttavia, argomentando in modo esente da vizi logico-giuridici ha così concluso: «le condotte addebitate al ricorrente non hanno ritardato la guarigione».

È il caso di ripercorrere i punti salienti dell'elaborato medico-legale, pregevole quanto a chiarezza espositiva e convincente nel ragionamento.

Il c.t.u. ha tra l'altro rilevato come nel caso di traumi del tipo di quello *de quo* sia anzitutto necessario un periodo di riposo finalizzato alla regressione dei sintomi acuti (che il S.T. ha diligentemente osservato). Successivamente, tuttavia, la riabilitazione deve tendere al progressivo recupero del trofismo e del tono muscolare necessari per la stabilità del ginocchio; in tale fase temporale, è bene che il paziente torni ad una normale vita di relazione, ed un «controllato» grado di attività motoria non solo non pregiudica né ritarda la guarigione, ma è addirittura indicato per evitare l'insorgere di ipotrofia muscolare, la quale si determinerebbe un allungamento dei tempi di recupero.

Con specifico riferimento al famigerato allenamento di *football*, il c.t.u. ha infine escluso che tale condotta — pur essendo astrattamente incauta — abbia dilatato i tempi della guarigione.

In conclusione, l'illecito disciplinare contestato al ricorrente non sussiste. —
Omissis.

